



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRAPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DGVPTM/DIV.3/CV/SM

Rif. Ns. Prot. Ingresso

Classifica 06.03

Allegato 1

E, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

Dipartimento del tesoro

e-mail:

dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

e

Dipartimento delle Finanze

e-mail: df.udg@pce.finanze.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

e-mail:

dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it

Al Comando Generale del Corpo delle
CC.PP.

SEDE

e-mail: cgcp@pec.mit.gov.it

Alla Confindustria

e-mail: confitarma@confitarma.it

Alla Filt/CGIL

e-mail: filtcgil.sindacale@postecert.it

Alla Fit/Cisl

e-mail: fitcislnazionale@postecert.it

e

e-mail: fit.marittiminzionali@cisl.it

Alla Uiltrasporti

e-mail:

segreteria generale@pec.uiltrasporti.it

peel

1 g

Oggetto: Richiesta di non l'applicabilità ai contratti di arruolamento dei marittimi dell' articolo 1, commi 910 e seguenti della Legge di Bilancio 2018: divieto pagamento retribuzioni in contanti.

Com'è noto la normativa indicata in oggetto a decorrere dal **1 luglio 2018** impone l'obbligo ai datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

La stessa normativa ricomprende nel campo di applicazione i rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del c.c.

A tale riguardo si fa presente che l'applicazione di tale normativa al settore marittimo comporterebbe rilevanti problemi sia ai lavoratori che alle compagnie di armamento.

La specificità del lavoro a bordo è da sempre riconosciuta dal legislatore nazionale tanto da stabilirne le regole con un Codice e un Regolamento speciale (Codice della navigazione) e confermata da quello comunitario che emana per il settore Direttive e Regolamenti specifici.

La specificità del lavoro svolto a bordo delle navi è tale per cui la prestazione di lavoro si svolge, in base al CCNL, per un periodo normalmente pari a quattro mesi a bordo. Durante i periodi in cui il lavoratore marittimo è imbarcato la nave approda in diversi Porti nel Mondo. Nei periodi in cui la nave è ferma in Porto il marittimo, previa autorizzazione del Comandante, ovviamente può scendere a terra (periodo di franchigia) e potrebbe aver bisogno di contanti. Il CCNL prevede e regola la facoltà dei marittimi di chiedere al Comandante acconti sul salario entro i limiti fissati dalla normativa sull'anticiclaggio. Il saldo del salario viene successivamente regolato con i mezzi tracciati che richiede la norma in questione.

Inoltre si fa presente che qualora la nave approdi in terminal petroliferi molto spesso non è possibile effettuare prelievi bancomat, né utilizzare carte prepagate.

Da quanto sopra indicato, a parere della scrivente, appare chiaro che la normativa in questione sia stata concepita esclusivamente per il lavoro a terra e non per il lavoro marittimo che come detto è regolato da norme speciali e pertanto il contratto di arruolamento dei marittimi si collochi al di fuori dell'ambito applicativo della norma in oggetto.


ROC

Inoltre si fa presente che in tal direzione è pervenuta alla scrivente una segnalazione da parte della CONFITARMA e delle Associazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UIL TRASPORTI.

Premesso quanto sopra esposto, si richiede, a codesta Amministrazione per quanto di competenza, di voler chiarire la non applicazione dell'art. 1, commi 910 e seguenti della Legge di Bilancio 2018 ai contratti di arruolamento del settore marittimo.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Coletta', written over the printed name. The signature is stylized and includes a long vertical stroke extending downwards.

10/1